



AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO
Urbanistica

Approvazione progetto Istituto di Istruzione Superiore “Don Lazzeri-Stagi” e contestuale modifica al Regolamento Urbanistico vigente e al Piano operativo adottato, ai sensi dell’art. 34 L.R.65/2014

**STRALCIO NTA REGOLAMENTO URBANISTICO
STRALCIO DOC DT02b PIANO OPERATIVO
stato vigente/adottato e stato modificato**

maggio 2022

**arch. Lucia Flosi Cheli
arch. Eugenia Bonatti
geom. Laura Benedetti**

Variante all'art 26 delle NTA del RU

Stato vigente	Stato modificato
<p>Articolo 26 Aree destinate all'istruzione 1) Definizione. Sono le aree destinate agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle primarie (elementari), alle secondarie di primo grado o secondo grado (scuole medie/scuole superiori) e corrispondenti a quelle indicate con la lettera a) del D.M. 1444/1968 e sono da considerarsi opere di urbanizzazione secondaria.</p> <p>2) Interventi ammessi. I progetti edilizi dei nuovi edifici scolastici, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, dovranno curare i caratteri architettonici e l'inserimento paesaggistico ed ambientale. Gli edifici scolastici non più utilizzati a fini didattici potranno essere riutilizzati con altre destinazioni, da definire con progetto esecutivo comunale, previa verifica, all'interno dell'UTOE in cui ricadono, degli standards urbanistici previsti per legge. In prossimità degli accessi alle aree scolastiche dovranno di norma essere previste apposite aree attrezzate, organizzate come zona di attesa, con panchine e strutture per il gioco. I progetti di ristrutturazione e di sistemazione delle aree verdi scolastiche devono essere orientati alle attività ricreative dei bambini e a quelle didattiche, soprattutto per quanto riguarda l'educazione ambientale. Per gli edifici esistenti con destinazioni d'uso diversa da quelle ammesse sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia senza aumento di Sul o Volume</p>	<p>Articolo 26 Aree destinate all'istruzione 1) Definizione. Sono le aree destinate agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle primarie (elementari), alle secondarie di primo grado o secondo grado (scuole medie/scuole superiori) e corrispondenti a quelle indicate con la lettera a) del D.M. 1444/1968 e sono da considerarsi opere di urbanizzazione secondaria.</p> <p>2) Interventi ammessi. I progetti edilizi dei nuovi edifici scolastici e degli edifici oggetto di sostituzione edilizia, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, dovranno curare i caratteri architettonici e l'inserimento paesaggistico ed ambientale. Relativamente all'Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Liceale Don Lazzeri-Stagi, al fine di rendere possibile la realizzazione della nuova sede unica senza interrompere l'attività didattica, è ammessa la realizzazione di un corpo di fabbrica nella parte nord-ovest ad una distanza dal confine pari a 1,50 ml. Gli edifici scolastici non più utilizzati a fini didattici potranno essere riutilizzati con altre destinazioni, da definire con progetto esecutivo comunale, previa verifica, all'interno dell'UTOE in cui ricadono, degli standards urbanistici previsti per legge. In prossimità degli accessi alle aree scolastiche dovranno di norma essere previste apposite aree attrezzate, organizzate come zona di attesa, con panchine e strutture per il gioco. I progetti di ristrutturazione e di sistemazione delle aree verdi scolastiche devono essere orientati alle attività ricreative dei bambini e a quelle didattiche, soprattutto per quanto riguarda l'educazione ambientale. Per gli edifici esistenti con destinazioni d'uso diversa da quelle ammesse sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia senza aumento di Sul o Volume.</p>

Variante agli art.li 18.2 e 27.17 della Disciplina di Piano Operativo documento DT02b

Stato adottato	Stato modificato
<p>18.2 - Edifici e/o complessi edilizi di valore storico-architettonico – classe di valore 2 (...)</p> <p>6. Le categorie d'intervento consentite, ai sensi dell'art.17 sono: per la classe 2a): Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria e Restauro Architettonico Totale; per la classe 2b): Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro Architettonico Totale. (...)</p> <p>25.17 - F2- Parti del territorio urbanizzato destinate ad attrezzature collettive a carattere pubblico. 1. Rappresentano le aree già destinate o da destinare ad attrezzature e servizi pubblici comprese quelle destinate a standard ai sensi del D.M. 1444/1968 art.3 individuate nelle Tavv. Q.P.02 con simbologia specifica riferita ai vari servizi pubblici. (...)</p> <p>3.I simboli riportati in cartografia connotano la tipologia delle attrezzature pubbliche esistenti e di progetto: questi ultimi in particolare sono di indirizzo urbanistico. Nel corso della gestione del P.O. è sempre possibile modificare il tipo di attrezzatura prevista, purché di tipo pubblico, senza preventiva variante al P.O. purché l'area sia idonea sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e ambientale. Per le nuove strutture e attrezzature i parametri dimensionali e urbanistici saranno definiti in sede di progettazione dell'opera pubblica in base ai criteri e alle norme di legge vigenti, nonché alle caratteristiche paesaggistiche e ambientali dell'area, in ogni caso non potranno superare un IC superiore al 50% dell'area complessiva. (...)</p> <p>6. Per gli edifici di valore storico, architettonico, tipologico, individuati all'interno dell'elaborato DT04, eventualmente presenti all'interni di zone F2, si possono attuare le categorie di intervento edilizio come definite all'art.18. (...)</p>	<p>18.2 - Edifici e/o complessi edilizi di valore storico-architettonico – classe di valore 2 (...)</p> <p>6. Le categorie d'intervento consentite, ai sensi dell'art.17 sono: per la classe 2a): Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria e Restauro Architettonico Totale; per la classe 2b): Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro Architettonico Totale. Gli edifici che rientrano nella classe di valore 2b, se individuati con apposito asterisco, possono essere demoliti per motivate esigenze di carattere urbanistico e di interesse pubblico. (...)</p> <p>25.17 - F2- Parti del territorio urbanizzato destinate ad attrezzature collettive a carattere pubblico. 1. Rappresentano le aree già destinate o da destinare ad attrezzature e servizi pubblici comprese quelle destinate a standard ai sensi del D.M. 1444/1968 art.3 individuate nelle Tavv. Q.P.02 con simbologia specifica riferita ai vari servizi pubblici. (...)</p> <p>3.I simboli riportati in cartografia connotano la tipologia delle attrezzature pubbliche esistenti e di progetto: questi ultimi in particolare sono di indirizzo urbanistico. Nel corso della gestione del P.O. è sempre possibile modificare il tipo di attrezzatura prevista, purché di tipo pubblico, senza preventiva variante al P.O. purché l'area sia idonea sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e ambientale. Per le nuove strutture, per quelle oggetto d'intervento di sostituzione edilizia e per le attrezzature, i parametri dimensionali e urbanistici saranno definiti in sede di progettazione dell'opera pubblica in base ai criteri e alle norme di legge vigenti, nonché alle caratteristiche paesaggistiche e ambientali dell'area, in ogni caso non potranno superare un IC superiore al 50% dell'area complessiva. Relativamente all'Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Liceale Don Lazzeri-Stagi, al fine di rendere possibile la realizzazione della nuova sede unica senza interrompere l'attività didattica, è ammessa la realizzazione di un corpo di fabbrica nella parte nord-ovest ad una distanza dal confine pari a 1,50 ml. E' inoltre consentito derogare ai limiti di distanza di zona come disciplinati all'art 25.2. (...)</p>

